

REPUBBLICA ITALIANA

La Corte d'Appello di Palermo, sezione seconda civile, composta dai sigg.ri Magistrati:

Dott. Giuseppe Perniciaro	Presidente
Dott. Giovanni Sirchia	Consigliere
D.ssa Virginia Marletta	Consigliere relatore ed estensore

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa iscritta al n. 60/2014 del Registro Generale degli Affari civili Contenziosi, vertente tra

Giardina Pasquale, rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Comandè

RECLAMANTE

E

Comune di Cefalù, in persona del sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Agostino Terregino

RECLAMATO

letti gli atti e sciogliendo la precedente riserva, sul reclamo avverso l'ordinanza del 30.12.2013, con la quale la Corte d'appello di Palermo - in differente composizione - ha rigettato la domanda cautelare di sequestro conservativo sui beni del Comune di Cefalù, spiegata da Giardina Pasquale, osserva quanto segue.

Il Giardina chiedeva il sequestro conservativo dei beni del Comune, deducendone la condizione di dissesto finanziario. A fondamento, esponeva di avere impugnato avanti questa stessa Corte, un lodo arbitrale, con il quale gli era stato riconosciuto un credito verso il Comune reclamato, nella ridotta misura di € 227.515,00, (a fronte degli € 723.514,00 che aveva chiesto per crediti vantati per prestazioni professionali varie, progettazione, consulenza geologica e rimborsi) e che, con l'impugnazione del lodo, mirava a conseguire l'intera somma pretesa. Deduceva che la Corte dei Conti, con deliberazione del 10 gennaio 2013, aveva accertato la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 244 TUEL per la dichiarazione dello stato di dissesto finanziario dell'ente e il Consiglio Comunale, con deliberazione del 12 novembre 2012 aveva approvato un piano di alienazioni immobiliari la cui vendita era stata successivamente avviata, mentre un pignoramento presso terzi, promosso dallo stesso ricorrente aveva avuto esito infruttuoso.

La Corte, in prima istanza, rigettava la domanda cautelare, solo sul rilievo della inesistenza del *periculum in mora*, non condividendo la tesi del ricorrente secondo il quale l'accertato stato di dissesto finanziario del Comune e la programmata dismissione di alcuni beni diano luogo a questo presupposto; riteneva il Giudice che la liquidazione straordinaria in caso di dissesto, tende al risanamento finanziario dell'ente locale e a consentirgli di far fronte ai suoi debiti anche con risorse aggiuntive, che la liquidazione viene effettuata sotto la sorveglianza di organi imparziali e non è finalizzata a consentire al debitore di sottrarsi all'adempimento delle proprie obbligazioni; inoltre rilevava che, dalla data di deliberazione del ricorso alle procedure di riequilibrio finanziario e fino all'approvazione o diniego di approvazione del piano di equilibrio, sono sospese le procedure esecutive nei confronti dell'ente; argomentava in particolare, su quest'ultimo

punto, che il principio si estenderebbe anche al sequestro conservativo, in analogia a quello che era previsto dalla legge fallimentare che, espressamente, all'articolo 51, non consentiva dalla data del fallimento le azioni esecutive nei confronti del fallito ed era comunemente interpretato nel senso che fossero preclusi anche provvedimenti cautelari e che questa è stata recepita nel nuovo testo normativo; che la stessa normativa sembra considerare lo stato di dissesto dell'ente preclude qualunque azione individuale di singoli creditori nei confronti dei beni del debitore, cioè che la procedura, così come concepita, sembra finalizzata proprio per attuare, anche in questa materia, un principio di concorsualità e di *par condicio* di tutti i creditori dell'ente pubblico.

Con il presente reclamo, il Giardina deduce che la Corte dei Conti non ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario del comune di Cefalù, ma, più esattamente, la Corte dei Conti ha accertato la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la dichiarazione, a causa della complicata situazione economica contabile in cui versa il comune; ribadisce che lo stesso Comune ha predisposto un piano di riequilibrio pluriennale ex articolo 243 bis TUEL e che il Consiglio Comunale, già da novembre 2012, ha approvato un Piano di alienazioni immobiliari per il periodo 2012/2014, per mezzo del quale sono stati individuati beni immobili rientranti nel patrimonio disponibile del comune ubicati all'interno del territorio di sua competenza, ritenuti suscettibili di dismissione e il responsabile del servizio patrimonio del Comune ha anche reso noto, attraverso avviso di vendita di beni immobili mediante trattativa privata, l'intenzione di procedere alla vendita di alcuni dei beni in immobili individuati nel suddetto piano. Il reclamante evidenzia, altresì, come il proprio credito non sia stato inserito nel Piano di riequilibrio e non è, pertanto, assistito dalle garanzie e tutele proprie di tali procedure anche se il dissesto venisse dichiarato, desume l'esistenza di una volontà del Comune diretta da alienare determinati beni, così concretizzando il rischio di depauperamento del patrimonio disponibile, unica fonte di soddisfacimento dei propri crediti. Ribadisce che un pignoramento presso terzi, tentato dallo stesso Giardina nei confronti della Banca di Credito Siciliano, tesoriere dell'ente debitore, non è andato a buon fine, perché l'istituto di credito ha dichiarato che dalla data di notifica dell'atto di pignoramento e fino alla data odierna, non è né debitore né depositario di somma del Comune di Cefalù e anzi ne creditore e che non esiste conseguentemente alcuna giacenza di cassa da indicare. Inoltre, l'art. 243 bis TUEL prevede che siano sospese le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente, dopo che sia deliberata il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale. Dunque secondo il reclamante, esiste il *periculum in mora* attuale e concreto, ravvisabile proprio nella situazione di squilibrio patrimoniale che ha determinato la presa di posizione della Corte dei Conti, e nell'intendimento di portare avanti anche soltanto in parte il piano di dismissioni, tenuto conto che nelle more della trattazione del giudizio, essendo fissata l'udienza per la trattazione del giudizio di impugnazione al 17.5.2015, sussiste, a detta del reclamante, il fondato rischio che il Comune divenga del tutto insolubile e che le sue ragioni siano irrimediabilmente compromesse.

Il comune di Cefalù si è costituito per resistere al reclamo, confermando che non è stato neppure avviato il procedimento per la deliberazione dello stato di dissesto, mentre è in stato di avanzata istruttoria la procedura per il riequilibrio finanziario pluriennale.



contesta che il mancato avvio del procedura per la dichiarazione di dissesto metterebbe il Comune nelle condizioni di disporre liberamente del proprio patrimonio, assumendo che "la disponibilità finanziaria a esso accordata è finalizzata all'attuazione del piano di riequilibrio e nessuna somma può essere distratta da tale fine". Contesta poi, sotto il profilo del *fumus boni iuris*, la fondatezza del titolo sul base del quale il Giardina chiede la tutela cautelare (con riguardo cioè all'esito del giudizio pendente della nullità dell'atto deliberativo di affidamento al reclamante dell'incarico professionale).

Il reclamo è fondato.

Il rigetto della domanda cautelare è stato sostanzialmente fondato, dalla Corte in prima istanza, sul rilievo che la pendenza di una procedura di liquidazione straordinaria in relazione a un dichiarato o accertato, stato di dissesto finanziario dell'ente locale, fornirebbe sufficienti garanzie, al creditore istante, di soddisfacimento del credito, attesa la finalità della procedura (risanamento finanziario e non sottrazione degli obblighi) e la sorveglianza di organi imparziali.

Orbene, è stato chiarito dalle parti che detta procedura non è stata intrapresa, poiché la delibera della Corte dei Conti - di accertamento delle condizioni previste dal TUEL per la dichiarazione di stato di dissesto finanziario, accompagnata dall'ordine di comunicazione della delibera al Prefetto di Palermo, è stata impugnata e allo stato pende solo il procedimento per il piano di alienazioni di beni del patrimonio disponibile. Le più importanti allegazioni del reclamante e cioè l'esistenza di un piano di alienazione di beni immobili, l'inizio della procedura di vendita di alcuni dei beni immobili suddetti, a trattativa privata e la non iscrizione del proprio credito nel piano di riequilibrio, sono documentati o non sono stati seriamente confutati dal reclamato e costituiscono elementi significativi ai fini della valutazione, sia pure sommaria, del *periculum in mora*, cioè dell'esistenza di un pericolo di non soddisfacimento del credito dello stesso, nelle more della decisione sul credito (l'appello sul lodo arbitrale prima richiamato). In altri termini, se la pendenza di una procedura di dissesto dell'ente comporterebbe una serie di garanzie per i creditori, ravvisabili proprio nella procedimentalizzazione della dichiarazione e delle sue conseguenze (come descritte dallo stesso ente reclamato, cioè l'intervento di organi imparziali ecc.), proprio la mancanza di tale dichiarazione, in aggiunta alle dismissioni di importanti cespiti (beni immobili del patrimonio disponibile) dell'ente locale, implica il rischio, in concorso con le altre condizioni prima richiamate, per l'eventuale, futuro soddisfacimento del credito. Nessun ostacolo, alla concessione della cautela, deriva dalla previsione dell'art. 244 bis TUEL, nella parte in cui prevede che le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243 -quater, commi 1 e 3, poiché il sequestro conservativo è principalmente volto a rafforzare la garanzia generica del credito del Giardina sui beni del preteso debitore, attraverso un vincolo di indisponibilità di beni, sino alla concorrenza del credito vantato, indipendentemente dall'azione esecutiva eventuale e futura.

Pertanto, va ritenuto non solo un *fumus boni iuris*, poiché vi è già un pronunzia - il lodo - che ha riconosciuto un credito in favore del Giardina, sia pure in misura inferiore

a quella preteso, ma ricorre altresì il *periculum in mora*. Conseguentemente, va accolta la domanda cautelare, a tutela di un credito nella misura, lievemente aumentata (in considerazione delle eventuali spese legali riconoscibili al creditore), in cui questo è, allo stato, riconosciuto in una sede giustiziale (l'arbitrato) e va autorizzato il sequestro conservativo richiesto, sulla generalità dei beni immobili del patrimonio disponibile (in conformità della previsione dell'art. 670 c.p.c.

Spese al definitivo.

P.Q.M.

in riforma dell'ordinanza del 30.12.2013 della Corte d'Appello di Palermo, autorizza il creditore istante Giardina Pasquale al sequestro conservativo sui beni immobili del patrimonio disponibile del Comune di Cefalù, sino alla concorrenza di € 300.000,00;

onera parte istante di provvedere agli adempimenti relativi alla pubblicità immobiliare;

Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile il giorno 28.3.2014.

Il Presidente
dott. G. Berniciaro

Depositato nella Cancelleria Sezione II
Civile della Corte d'Appello di Palermo
Oggi _____

28 APR 2014

IL CANCELLIERE
(Dr. Antonella Scolaro)